

DALLA PRIMA PAGINA

DALLA "LEGGE TRUFFA"...

E tuttavia, a leggere gli atti parlamentari dell'epoca (compresi i due interventi di Aldo Moro a giustificazione della fiducia) e a riflettere sulle successive determinazioni di Alcide De Gasperi, Presidente di quel Governo, risalta la diversità di metodo costituzionale e di merito elettorale impiegati in quel momento con la "legge truffa" e in quello attuale con l'«Italicum».

All'epoca la richiesta del Governo non si esaurì nella dimostrazione della forza parlamentare della coalizione di maggioranza, né si risolse nella mortificazione delle istanze di rappresentanza elettorale delle minoranze. Per contro, piuttosto che troncare il dibattito politico ed estremizzare il dissenso sociale, essa fu tale da sortire l'effetto opposto: fu capace di riaprire le ragioni e il dinamismo del circuito democratico, rinviando alle istituzioni e al corpo elettorale la scelta concreta di attribuire o meno il premio maggioritario alla coalizione vincitrice.

Quanto al metodo di approvazione, come ebbe a spiegare Aldo Moro alla Camera dei Depu-

tati (18 gennaio 1953), se è vero che la richiesta di fiducia pose in preminenza l'aspetto politico su quello tecnico-legislativo del provvedimento in discussione, è anche vero che ciò poté avvenire proprio per il merito elettorale introdotto. Quel modello presentava tre caratteristiche invece assenti nell'«Italicum». Anzitutto, rendeva beneficiaria del premio maggioritario un'intera coalizione di partiti e non già un singolo partito; una coalizione capace di presentarsi al popolo italiano, proponendo "la sua candidatura a conseguire la maggioranza e pertanto a governare nell'esercizio delle proprie funzioni". In secondo luogo, stabiliva una soglia premiale di garanzia pari alla metà più uno del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste; aggiungeva Moro: "L'opinione pubblica si deve essere espressa con una chiara indicazione. E non è già una maggioranza relativa che si trasformi in una più o meno solida maggioranza assoluta. È una maggioranza assoluta già conseguita che viene inte-

grata in qualche modo, per assicurare quella funzionalità della quale abbiamo parlato". Infine, stabiliva un premio di 380 seggi, aumentando di non più del 15% la rappresentanza elettorale già conseguita (Camera, 8 dicembre 1952).

La combinazione fra i tre correttivi, insomma, era tale da scongiurare ogni automatismo elettorale, rimettendo la concreta assegnazione del premio di maggioranza alla volontà degli elettori. Ecco perché la richiesta di fiducia da parte dell'esecutivo, piuttosto che troncarsi, riattivò i circuiti della democrazia parlamentare. Le forze politiche, singole o coalizzate, stante la difficoltà di conseguire la maggioranza assoluta dei suffragi, furono indotte a meglio organizzarsi, potenziando le proprie offerte e rendendo più stringente il collegamento insito nel sistema parlamentare fra elettorato, partiti e Parlamento.

È a questo punto che le scelte elettorali del Paese si coniugano con quelle dei principali at-

tori istituzionali, facendo emergere il primato della politica sui sistemi di voto e, in definitiva, assicurando la coesione sociale. È vero che gli elettori non accordarono la maggioranza assoluta dei voti richiesti alla coalizione centrista, costituita appositamente per ottenere il premio maggioritario, fermandosi ad appena il 49,8% dei consensi. È altrettanto vero, tuttavia, che mancarono all'appello poco più di 55.000 voti, a fronte di oltre un milione e mezzo di schede bianche o nulle; sicché, verosimilmente, sarebbe bastato ricorrere alla verifica delle schede elettorali per conseguire il premio di maggioranza. Eppure tale richiesta non fu avanzata da De Gasperi, per evitare l'esasperazione delle tensioni e per salvaguardare l'unità del Paese. Sicché, in definitiva, le ragioni della stabilità governativa e della governabilità della maggioranza non prevalsero su quelle della stabilità sociale.

Diviene così stridente il confronto di quella lezione con l'attuale vicenda della fiducia parla-

mentare chiesta e ottenuta dal Governo Renzi sull'«Italicum». In questo caso, al di là delle apparenze, non si è trattato di una vittoria della politica, ma della sua amara sconfitta. L'introduzione di un meccanismo premiale automatico e senza soglia di garanzia, capace di assicurare alla minoranza partitica più suffragata un premio parlamentare indefinito, suscettibile finanche di superare il 30% dei seggi a disposizione, non premia certo le ragioni della partecipazione, ma le rendite di posizione; libera le decisioni della più forte minoranza da ogni controllo dell'elettorato, ponendo la stessa al riparo di un sistema premiale impermeabile agli accadimenti storici.

Potrebbe riassumersi il tutto nel passaggio dal "primato della politica" al "primato dei meccanismi elettorali". Sicché, nello scarto fra i due estremi e nella conseguente trasformazione del sistema parlamentare, sono già messi in conto i relativi effetti: lo sbandamento delle minoranze, l'inefficacia dell'azione delle opposizioni, lo scollamento sociale, l'incremento dell'astensione, l'irresponsabilità politica.

E pensare che c'è chi festeggia.

Vincenzo Tondi della Mura

LE OPINIONI

REGIONALI
BASTA SLOGAN...

Mi soffermo in queste note su quanto è stato presentato al candidato del Centro-sinistra in un documento di Realtà Italia che, a mio avviso, è denso di proposte meritevoli di attenta valutazione e di ulteriori approfondimenti.

Mi soffermerò su alcuni punti di quel programma - citando una sintesi apparsa nei giorni scorsi su un quotidiano locale - che focalizzano esigenze avvertite in Puglia, ma che, al contempo, suscitano qualche interrogativo. I dirigenti di Realtà Italia propongono di superare "gli interventi a pioggia che in passato hanno finanziato progetti per attività ormai sature e prive di

prospettiva e di sviluppo": un'affermazione condivisibile sotto il profilo metodologico riguardante la necessità di superare la dispersione degli incentivi, ma bisognoso di precisazioni di merito. A quali settori infatti ci si riferisce?

Ad alcuni di quelli industriali ammessi ai Pia e al titolo II? Ad esempio al tessile-abbigliamento-caltzaturiero? Se non abbiamo mal compreso quanto proposto da Realtà Italia - in tal caso ce ne scusiamo - bisognerebbe escludere dagli incentivi comparti come il Tac che invece nel Salento e nel Barese sta rinascendo, anche con apprezzabile ripresa delle sue esportazioni?

Condivisibile poi appare la proposta avanzata di puntare su meccanica, nanotecnologie e agroalimentare, ma tali settori escluderebbero altri comparti manifatturieri? Persuasiva poi appare l'idea di puntare sull'industria turistica, anche se sarebbe op-

portuno precisare, a nostro avviso, che tale comparto è certamente strategico nell'economia pugliese, ma non sostitutivo dell'industria manifatturiera e soprattutto di quella di grandi dimensioni presente nella regione. Si ricorda, al riguardo, che oltre 120 partecipate estere e grandi gruppi italiani localizzano loro impianti in Puglia, molti dei quali hanno funzioni strategiche per l'economia nazionale, dall'acciaio alla raffinazione, dalla chimica di base a quella fine, dall'aerospazio all'automotive, dall'energia all'Ict. Questo apparato industriale traina attività indotte, movimentazioni portuali, ferroviarie e su gomma, flussi creditizi, export, ricerca scientifica.

Ebbene, di tale rilevante potenziale produttivo - cui si affiancano tante Pmi locali, ma anche un folto nucleo di big e middle player industriali pugliesi (Casillo, Marseglia, Natuzzi, Divella, Cannillo, Siciliani,

Cicciolella, Mer.Mec, De Santis, Mafrat, To.Ma., Servico, Comes, Modomec, Ecomet, etc.) - non vi sarebbe da riconoscere con chiarezza il ruolo? Non si dovrebbe rafforzare con esso un dialogo che punti sempre di più non solo all'ecosostenibilità dei suoi siti maggiori, ma anche a rafforzare le capacità produttive superando finalmente contrapposizioni manichee a certi investimenti?

In Puglia è localizzato uno dei pilastri del sistema industriale italiano cui il Governo sta dedicando particolare attenzione: e non mi riferisco solo all'Illa. Ne sono tutti consapevoli sino in fondo? O prevarrà nella campagna elettorale una becera demagogia che - ove mai comportasse improvvise decisioni dopo le elezioni da parte del suo vincitore - verrebbe poi smentita dagli interventi di Palazzo Chigi a salvaguardia di quel sistema?

Federico Pirro

L'INTERVENTO

DIVIETO DI ANATOCISMO
SERVE PIÙ CHIAREZZA

di Giorgio MANTOVANO

Due recenti ordinanze cautelari del Tribunale civile di Milano hanno affrontato il controverso tema del divieto di anatocismo, nell'operatività del conto corrente bancario, statuendo, ed è questa la vera novità, che il divieto decorre dal 1° gennaio 2014, senza dover attendere la normativa regolamentare del Cnr.

Per meglio comprendere la questione, dal forte impatto economico per il mondo delle imprese e dei consumatori, appare utile un breve inquadramento del tema. Come è noto, la legge di stabilità 2014 (entrata in vigore il 1° gennaio 2014) ha modificato l'art. 120, co. 2, del Testo Unico bancario (T.u.b.), introducendo una disciplina innovativa in materia di anatocismo.

Il legislatore, dopo aver affermato che è il Cnr (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) a stabilire modalità e criteri per la pro-

duzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, ha previsto, "in ogni caso", che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditorii;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

In altri termini, quando vengono liquidati gli interessi, essi non devono confluire, come avveniva in passato, nella sorte capitale da restituire, ma devono essere contabilizzati a parte, non dando luogo ad alcuna forma di capitalizzazione.

Si crea, dunque, un "monte interessi" da liquidazione periodica degli stessi, ed il saldo del conto deve essere dato dalla somma del capitale con il monte interessi.

La nuova norma ha previsto, in definitiva, un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (c.d. anatocismo), innovando rispetto alla norma previgente che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità.

La ratio sottostante all'introduzione del nuovo art. 120 T.u.b. è chiaramente indicata, sin dai lavori preparatori della legge di stabilità 2014, nell'introduzione del divieto di ogni forma di anatocismo o capitalizzazione degli interessi. E la voluntas legis è ulteriormente riscontrabile nella mancata conversione in legge dell'art.31 del D.L. n.91/14 il quale aveva reintrodotta la legittimità dell'anatocismo bancario.

Dopo la modifica dell'art. 120 T.u.b. la dottrina si è subito divisa. Quella maggioranza ha ritenuto che le banche dovrebbero continuare ad applicare la disciplina pre-riforma, poiché la nuova norma per essere pienamente applicabile necessiterebbe di un regolamento specifico dell'organo competente. Altra parte minoritaria ha sostenuto, al contrario, che l'innovazione legislativa sia già pienamente applicabile ed efficace dal 1° gennaio 2014; non sarebbe quindi necessario attendere la disciplina specifica del Cnr.

Le citate ordinanze collegiali del Tribunale di Milano, datate 25 marzo e 3 aprile 2015, rese a seguito di un ricorso cautelare promosso da un'associazione di consumatori, hanno affermato il principio che il nuovo divieto assoluto di anatocismo bancario è da intendersi in vigore già a far data dal 1° gennaio 2014 (in senso conforme si era espressa implicitamente anche la Corte di Appello di Genova con ordinanza 11 marzo 2014).

Il Tribunale ambrosiano ha statuito, in particolare, che le banche ben possano già escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare, senza dovere attendere la normativa regolamentare secondaria del Cnr.

Al riguardo, si è argomentato che ben può essere data evidenza contabile ad un saldo finale modulato separatamente con riferimento alla sorte capitale ed agli interessi maturati sulla stessa nel medesimo arco temporale, senza che questi ultimi possano essere capitalizzati.

Ad avviso del Collegio è, infatti, proprio in tale ambito che deve essere confinato l'intervento regolamentare del Cnr, cui è assegnato il compito di esprimersi in merito ai dettagli tecnici, senza, tuttavia, disporre in termini diversi dal divieto di anatocismo, operante a decorrere dall'1.1.14.

La scelta delle banche, invece, di mantenere in essere una disposizione contrattuale superata a seguito dell'intervento abrogativo del legislatore, configura - sempre secondo la prospettiva del Tribunale meneghino - una condotta omissiva, proprio per le competenze specialistiche esigibili da una banca, ed è per questo ritenuta contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali.

In ordine, infine, alle misure adeguate a soddisfare l'esigenza di tutela del correntista, entrambe le ordinanze hanno imbitto alle banche, interessate dal giudizio, di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi ed hanno ordinato di informare ogni correntista che, a partire dall'1.1.14, è vietata ogni clausola anatocistica riferita agli interessi passivi, con l'obbligo di pubblicizzare il dispositivo del provvedimento su tre quotidiani di carattere nazionale.

In conclusione, a fronte di una norma che pone, come si è visto, rilevanti problemi interpretativi con conseguenti significativi effetti patrimoniali sul mondo delle imprese e dei consumatori, sarebbe auspicabile un pronto intervento del Cnr che chiarisca le modalità e i nuovi criteri per la liquidazione degli interessi, allineando la normativa regolamentare a quella primaria.

Per questa pubblicità

LECCE

Via dei Mocenigo, 25

Tel. 0832/2781



PIEMME